

## COMMISSIONI RIUNITE

## GIUSTIZIA (IV) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

6.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE  
ANTONIO TESTA

## INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori OSSICINI ed altri; FILETTI ed altri; GROSSI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo ( <i>Approvata, in un testo unificato, dal Senato</i> ) (2976);	
ARMELLIN ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198);	
FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (866);	
POGGIOLINI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2387)	3
TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i>	3, 11
CIFARELLI MICHELE	8
GARAVAGLIA MARIAPIA	3
POGGIOLINI DANILO	9, 11
RUSSO FRANCO	5
SPADACCIA GIANFRANCO	11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri; Filetti ed altri; Grossi ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2976); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198); Fincato Grigoletto ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (866); Poggiolini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2387).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri; Filetti ed altri; Grossi ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo », già approvata dal Senato nella seduta del 20 giugno 1985; dei deputati Armellin ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo »; Fincato Grigoletto ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo »; Poggiolini ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo ».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali dei provvedimenti.

MARIPIA GARAVAGLIA. A mio avviso, l'approdo in Parlamento di queste proposte di legge e l'approvazione al Senato — sia pure faticosamente e forse anche con qualche incertezza nella formulazione del testo — di una di esse rappresenta per i tecnici un fatto positivo, nonostante talune imprecisioni terminologiche e

di sostanza presenti nella normativa al nostro esame.

Posso dire che in questi anni di applicazione della riforma la Commissione sanità ha avuto modo di soffermarsi su talune professioni, che si collocano in una posizione di « frontiera » tra il settore sanitario e il più vasto ambito del generale benessere della persona. Tra le attività più facilmente indicate come utili alla terapia, si evidenzia quella dello psicologo, il quale si occupa sia dell'organizzazione dei rapporti sociali, sia degli aspetti più strettamente terapeutici. All'interno dell'organizzazione sanitaria questa figura viene accettata in termini di tolleranza, senza una specifica immissione in ruolo in corrispondenza di una funzione determinata. Il lavoro svolto da questi operatori si pone anche ai limiti della legalità; mi sorprende, infatti, che in certe USL taluni psicologi vengano assunti per svolgere una funzione terapeutica, dal momento che in tal modo si attua l'abuso di una professione priva di un riscontro oggettivo.

In termini provocatori e per lasciare un segnale di questa discussione, l'altro ieri ho presentato una proposta di legge come stimolo al Governo. Nel progetto viene proposta la formula del decreto per sanare una situazione sulla quale non si è voluto intervenire in occasione dell'approvazione del terzo comma dell'articolo 14 del decreto ministeriale n. 216; in quella circostanza, infatti, non siamo riusciti ad ottenere l'omologazione della figura dello psicoterapeuta, così da collocarlo nel settore della sanità. Il Governo avrebbe dovuto ricercare e proporre il rimedio necessario, dal momento che in assenza di tale intervento non è possibile procedere allo svolgimento dei concorsi. Nelle USL della Lombardia — non posso parlare della situazione esistente in altre regioni, non avendo la relativa documentazione — la mancanza di un chiarimento

normativo lascia in sospeso una situazione la cui soluzione viene erroneamente rinviata alla tempestiva approvazione di questa legge; in realtà, tale evento non risulterà utile ai fini dell'inquadramento nei ruoli sanitari.

L'interpretazione del profilo con cui introdurre nel servizio sanitario nazionale la figura dello psicologo - in quanto svolgente la funzione dello psicologo o dello psicoterapeuta - costituisce oramai un obiettivo improrogabile.

Ho voluto, in tal modo, rivolgere un pressante invito al Governo, affinché prenda in considerazione la situazione da me evidenziata, dando una giusta collocazione a tali figure all'interno del servizio sanitario nazionale.

Per il futuro, considero fondamentale l'aver individuato una organizzazione « ordinistica » della professione in esame; un tale orientamento, infatti, offre a tutti maggiori garanzie, sia ai titolari di questa professione sia a coloro che definiamo utenti. Anche il decentramento regionale e provinciale corrisponde ad una logica « ordinistica » che permette una migliore valutazione ed un controllo più accorto su una attività che attualmente è affidata soprattutto alla deontologia degli operatori. Non sarà certo una norma di legge a dare indicazioni in questo senso!

Per quanto riguarda il titolo di studio necessario, da ritenersi alla base di questa professione, ritengo sia da individuarsi nella laurea in psicologia o in medicina e chirurgia. Le difficoltà maggiori - caso mai - potrebbero sorgere in un momento successivo e cioè nel momento in cui si dovrà individuare con certezza la figura dello psicoterapeuta, il *curriculum* dei suoi studi e il tirocinio pratico che dovrà compiere. Quanto poi al rapporto fiduciario fra l'utente e lo psicologo, penso che l'unico dato obiettivo per la concretizzazione di un tale rapporto possa essere individuato nell'accertamento della frequenza agli studi e alle scuole di specializzazione da parte del futuro psicologo.

Ciò detto, debbo riconoscere che è tipico di questa professione sottoporsi, pre-

cedentemente, ad un processo formativo personale (il cosiddetto *training*); un processo formativo per il quale non sarei propenso a definire, nei minimi particolari, tempi e modalità di attuazione. In ogni caso è questa una parte normativa sulla quale occorre riflettere attentamente, anche in considerazione del fatto che i professionisti, in questo settore, sono numerosi, hanno operato ed operano tuttora e molti sono i cittadini che hanno bisogno delle loro prestazioni.

Le garanzie da tenere presenti, in sede di esame dell'articolato riguarderanno, a mio avviso, principalmente tre aspetti: *a*) la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia come preparazione di base per l'esercizio della professione di psicologo; *b*) una specializzazione quadriennale che serva a differenziare chiaramente la professione di psicologo da quella di psicoterapeuta; *c*) la istituzione di una sezione speciale all'interno dell'albo degli psicologi per gli psicoterapeuti.

Analogamente a quanto è avvenuto con la costituzione dell'albo degli odontoiatri, anche con quello degli psicologi si dovrà pervenire, quanto prima, ad una certificazione di questa categoria. Ciò permetterà di avere un quadro improntato alla massima certezza e di fronteggiare le richieste di un mercato che abbisogna sempre più di professionisti selezionati.

Per il futuro, il processo formativo dello psicologo dovrà essere improntato a criteri più vincolanti; in ogni caso la problematicità che caratterizza le intenzioni di regolare la figura dello psicoterapeuta non potrà esimere il legislatore dall'individuare una cornice comune. La mia proposta - come ho già detto - è che lo psicoterapeuta dovrà seguire un corso di specializzazione postuniversitaria tale da metterlo in grado di iscriversi in una sezione specialistica dell'albo.

Personalmente, sono contraria alla costituzione di un'apposita commissione a livello nazionale con il compito di giudicare i titoli delle scuole che formeranno i futuri psicoterapeuti. Ciò, infatti, genererebbe una sorta di concorrenza fra le varie scuole ed istituti; sono invece fa-

vorevole a che, in sede di comitato ristretto, si decida di procedere a delle audizioni di rappresentanti dei professionisti specializzati che operano nel settore. Ciò permetterà di avere un quadro ampio e fedele alla realtà del paese per quanto riguarda questo specifico campo, nonché acquisire quei suggerimenti e quelle proposte migliorative che potrebbero, successivamente, formare oggetti di formali emendamenti che i singoli commissari potranno presentare in questa sede.

FRANCO RUSSO. Il mio intervento, in sede di discussione sulle linee generali, non sarà purtroppo (e di ciò mi rammarico) come avrei desiderato: sufficientemente ampio ed approfondito, soprattutto in considerazione di quanto è emerso dagli interventi precedenti al mio e dalle relazioni degli onorevoli Armellini e Bochicchio Schelotto.

Ritengo che, quello al nostro esame, sia un argomento serio e complesso, in relazione ad un problema sia di ordine generale, la costituzione e la formazione di albi e di ordini, sia di ordine specifico, la costituzione di un albo e di un ordine degli psicologi. Entrando nel merito della materia in oggetto, evidenzio un altro aspetto: quello relativo alla psicoterapia, strettamente collegato - del resto - con il problema più generale della professione dello psicologo. Occorre dire che la terapia dei malati mentali è stata affrontata dalle istituzioni che operano nel settore e dalle diverse discipline scientifiche in maniera differenziata. Tutti sappiamo, infatti, che nell'ambito della psicologia e della psicoterapia esistono indirizzi diversificati a livello nazionale ed internazionale. Collegata alla psicoterapia abbiamo la psichiatria, il cui compito precipuo è quello di curare le malattie mentali più gravi; la terapia psichiatrica è venuta assumendo nel tempo una rilevanza sempre maggiore. Voglio qui ricordare che la stessa senatrice Ongaro Basaglia - che, come tutti voi sapete, ha fatto delle esperienze di grande interesse e sicuramente avanzate nel campo della

psicologia, battendosi insieme al marito per la chiusura dei manicomi - in un suo articolo su *l'Unità* ha preso posizione affermando la necessità che questa legge venga « trattata con le molle »; pur essendo una psichiatra e quindi non avendo, per formazione, assolutamente « simpatia », se così si può dire, per un campo a lei vicino, essa esorta a stare attenti nel voler disciplinare per intero con questa legge un campo che è invece ancora in evoluzione. Ho citato la senatrice Ongaro Basaglia appunto per ricordare che, pur trattando di alcuni settori delimitati e disciplinati come quello della psicologia, quando affrontiamo certi problemi in verità dobbiamo cimentarci con quelli più generali del disagio mentale, rispetto ai quali il provvedimento in discussione cerca di offrire garanzie a quanti professionalmente debbono affrontarli, cioè agli psicologi.

Vengo ora al merito della legge e faccio subito una premessa. Il mio gruppo ed io stesso non abbiamo perplessità ma ostilità nei confronti degli ordini professionali; riteniamo che si tratti di strutture obsolete e, per definizione, corporative, le quali molto spesso si occupano di garantire non tanto la professionalità e la deontologia, quanto una serie di privilegi che le organizzazioni professionali hanno trovato e trovano all'interno di questa società. È inutile citare le decine di casi analoghi che anche in Commissione giustizia abbiamo affrontato. Ritengo dunque che anche l'ordine degli psicologi in verità piuttosto che quello di salvaguardare la deontologia e la professionalità di tali operatori si prefigga unicamente di offrire loro delle garanzie e la conquista di uno stato.

In secondo luogo ritengo - e questo vale per tutti i campi - che quando lo Stato dà una laurea dovrebbe essere garantita anche la capacità professionale; il doppio esame per poter praticare una professione è a mio avviso una contraddizione in termini. Invece, ad esempio, nel momento in cui si consegue la laurea in legge lo stesso istituto universitario dovrebbe assicurare non solo la conoscenza del-

la teoria ma anche la specializzazione, mentre questa seconda parte, che garantisce l'ingresso nella professione e perciò anche la possibilità di lavorare, è demandata ad organismi esterni al sistema pubblico ed universitario.

Fatte queste brevi considerazioni di ordine generale, passo rapidamente alle questioni di contenuto ed alle prospettive di questo provvedimento. La vicenda degli psicologi è molto controversa, basti pensare che una serie di leggi statali - faccio riferimento, per esempio, alla legge istitutiva della cosiddetta riforma sanitaria o alla riforma previdenziale del 1975 - hanno fatto ricorso alla figura professionale dello psicologo che invece in altri campi non è disciplinata. Di psicologi si parla, ad esempio, a proposito delle USL e questa figura professionale costituisce per così dire il « fiore all'occhiello » per dimostrare che l'approccio a determinati problemi, come quello della maternità o quello delle carceri, non avviene soltanto dal punto di vista materiale e fisico bensì tenendo conto della struttura psicologica del soggetto su cui si interviene. La professione dello psicologo viene quindi per un verso esaltata come una professione importantissima per il futuro, per altro verso lasciata, per quanto riguarda la formazione, o alla struttura universitaria o ad una serie di associazioni private sia pure, a volte, con una capacità ed una rinomanza notevoli. Ho fatto questo accenno in quanto alcuni problemi sollevati nella relazione del collega Armellini per il riconoscimento di diritti a favore di una serie di figure di psicologi formati in alcune sedi esterne alle università mi lasciano molto perplesso.

Io ho molto rispetto per chi ha lavorato e ritengo che l'esperienza valga moltissimo, ma occorre chiamare le cose con il loro nome, avere davanti agli occhi i dati e la tipologia di formazione di questi psicologi prima di decidere questa sanatoria, per non dare un « colpo di spugna », altrimenti ci troveremmo anche di fronte a difficoltà di natura amministrativa. Ad esempio, nelle USL alcune figure professionali possono accedere a determinati livelli di car-

riera mentre altre, che pure svolgono lo stesso lavoro, non avendo seguito certi corsi o certi itinerari verrebbero escluse - ricordo in proposito alcune rivendicazioni che hanno avuto corso qui a Roma. Una prima perplessità che ho a proposito di quanto contenuto nella relazione del relatore per la Commissione sanità è dunque dovuta al fatto che non è sufficientemente chiaro quali istituti del passato si vogliono riconoscere come abilitati alla formazione degli psicologi. Ci troveremmo infatti nella situazione, abbastanza paradossale, per cui, istituiti corsi di laurea statali, il Parlamento vara una legge che riconosce accanto ai corsi di laurea delle università statali altri corsi non di laurea. Mi chiedo a cosa andiamo incontro.

Quanto detto già dimostra come il voler legiferare in tal campo diventi abbastanza complicato e difficile anche perché, come diceva la collega Garavaglia, in questo caso contano molto il *training*, la pratica, cioè la possibilità di essere stati immessi in determinate strutture nelle quali si è potuta acquisire una determinata formazione che si fonda molto sul rapporto duale; quindi ritengo che anche per quanto riguarda gli psicologi, soprattutto per l'indirizzo clinico, non sia possibile saltare questa fase.

Ma, ammesso che vogliamo disciplinare e riconoscere non solo il corso di laurea in psicologia ma anche l'albo degli psicologi, l'altro problema riguarda la psicoterapia. Vi accenno molto succintamente. Ho letto di recente un articolo di *Die Zeit* relativo ad un istituto di psicanalisi tedesco; in esso si riportano alcune affermazioni contenute in uno scritto piuttosto introvabile di Freud del 1918. In quell'articolo Freud sosteneva che indubbiamente la psicoanalisi - pur ponendosi il problema dei percorsi da seguire per renderla accessibile alle più larghe masse - è tendenzialmente rivolta a settori sociali molto ristretti.

All'inizio del mio intervento facevo riferimento al cosiddetto « disagio mentale »; al riguardo, trovo abbastanza stupefacente il voler affidare determinati casi particolarmente drammatici e difficili alle sole

tecniche della pura psichiatria, quando spesso possono essere affrontati attraverso il ricorso alle terapie ben più sottili della psicoanalisi. Questa mia affermazione trova un preciso riscontro nelle tesi sostenute durante un convegno tenuto a Trieste dalla Società psicoanalitica italiana, il cui presidente ha svolto in quella circostanza un attacco frontale alla psichiatria considerata una scienza « rozza ». I contrasti emersi hanno rivelato una diversificazione radicale nell'affrontare i problemi della malattia mentale, non superabile, a mio avviso, con un semplice intervento legislativo.

La senatrice Ongaro Basaglia ha sottolineato la necessità di dare spazio alla sperimentazione, lasciando che « i cento fiori fioriscano ». Una soluzione potrebbe consistere in un confronto tra gli operatori delle diverse discipline, affinché si provveda a non isolare attraverso strutture segreganti il malato di mente o chi ha un disagio mentale dalla società, senza negare la specificità di tali condizioni. La chiusura dei manicomi ha costituito, infatti, molto spesso un modo grossolano di risolvere il problema, affidandone la soluzione alla società, mentre la malattia mentale necessita di interventi tecnicamente molto difficili e complessi. Tale argomento dovrà essere ripreso, non per riaprire i manicomi, ma per affinare le possibilità di intervento da parte delle strutture sanitarie territoriali. L'argomento non riguarda strettamente il provvedimento al nostro esame, ma è stato da me considerato per dire che la legge non può affrontare in maniera sbrigativa il problema della psicoterapia. Se ne avessi avuto il tempo, avrei approfondito il tema riportando alcuni testi scritti da Freud relativi alla possibilità o meno di insegnare tale disciplina (su questo comunque si è già soffermata la collega Gelli con parole convincenti e chiare).

Ricordo provocatoriamente che non solo la Società psicoanalitica italiana è stata fondata da persone non laureate in medicina, ma che Freud ha sostenuto come a volte la conoscenza di tale disciplina può rappresentare un elemento di

disturbo nell'iter formativo e nella capacità d'intervento degli psicoterapisti. Da questo punto di vista, il *training* nella formazione si fonda su un rapporto duale irripetibile e inspiegabile, nel senso che non è possibile individuare i punti fermi su cui costruire una tipologia della formazione analitica. Come sosteneva Jacques Lacan, l'analista si autolegittima, riceve da se stesso la propria legittimità; infatti, il problema di tale formazione è risolto in maniera differente dalla Società psicoanalitica italiana, da Lacan e da Jung.

Qualsiasi esperto nella materia sa che per uno strano fenomeno molti psicoterapisti operanti nelle strutture sanitarie territoriali fanno oggi ricorso alla formazione analitica; pur avendo conseguito la laurea, pur essendo stati accettati dalle strutture pubbliche, essi individualmente sentono la necessità di seguire questo itinerario dell'analisi personale per avere una strumentazione maggiore nell'affrontare i casi sottoposti al loro esame. Intendo dire che tra l'intervento dello psicologo e l'analisi esiste un passaggio che non può essere prescritto dalle strutture pubbliche, le quali pure hanno riconosciuto la sua possibilità d'intervento. Se parlerete con alcuni analisti, trarrete conferma di quanto vi ho detto; vi diranno che tra i loro pazienti numerosi sono gli psicologi praticanti all'interno delle USL.

In particolare, il problema della formazione dello psicoterapeuta non può essere affrontato in questo provvedimento; il mio orientamento, sia pure con le perplessità del caso che voglio qui rimarcare, mi porta a suggerire lo stralcio delle parti dei progetti di legge riguardanti tale figura professionale. Ritengo che questa sia la soluzione migliore, non perché il problema non sussista, ma perché è assolutamente indispensabile risolverlo autonomamente. Nessuna legge ci preserverà dagli psicoterapisti « selvaggi », dal momento che non esiste magistrato il quale possa dare una valutazione di merito.

Mi domando com'è possibile credere di risolvere la questione attraverso una disciplina che s'incentri sulla previsione di corsi di laurea universitari, dove i pro-

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-SANITÀ) — SEDUTA DEL 20 MARZO 1986

fessori dovrebbero insegnare la psicoanalisi e la psicoterapia (ma quale delle diverse possibili?), nonché su quella di convenzioni tra le stesse università ed alcuni istituti da scegliere secondo criteri non individuati. Ricordo che in un paese di antica tradizione psicoanalitica come l'Inghilterra esistono numerose scuole di psicoanalisi, senza che alcuna di esse sia oggetto di una previsione normativa.

Stralciare questa parte dai provvedimenti in esame non significa sottrarre il problema alla nostra attenzione e al dibattito esistente nel nostro paese; al contrario, affidandoci alla sua crescita potremo un giorno intervenire in maniera più adeguata. Ho timore che una serie di associazioni possano nascere in questo periodo e rivendicare la legittimità e la capacità all'esercizio della psicanalisi.

Lo stesso Freud, rispetto al problema della psicoanalisi, si poneva in questi termini: « Dobbiamo considerare che i nostri antenati e i nostri vicini sono i poeti e i letterati ». Questo per dire della estrema difficoltà e complessità della psicoanalisi, una scienza, questa, i cui confini sono molto labili per gli interventi che possono essere compiuti.

Un altro paradosso, meritevole, a mio avviso, di essere evidenziato, ha riferimento al rapporto esistente fra l'analista e il suo paziente. Freud disse a tale riguardo: « È vero, il rapporto che esiste tra il paziente e il suo analista è analogo a quello che si instaura, nel confessionale, tra il sacerdote e il fedele, con questa differenza: mentre il fedele confessa al prete ciò che sa, il paziente confessa all'analista quello che non sa ».

MICHELE CIFARELLI. Riconosco la mia scarsa cultura in una materia come questa, delicata e complessa, sulla quale, per quanto compete ai membri della Commissione giustizia, penso che l'unico « pronunciamento » debba riguardare gli aspetti meramente giuridici della stessa, anche se (e colgo l'occasione per rallegrarmi con lui) il collega Franco Russo ha avuto modo di dimostrare la sua preparazione e cultura sull'argomento.

Il nostro obiettivo fondamentale — ri-tengo — è quello di esaminare tale complessa materia soprattutto con riferimento alla regolamentazione e all'esercizio della professione di psicologo. Ciò detto, mi permetto anche di mettere in guardia i colleghi sul come sia possibile risolvere i problemi e le questioni attinenti alla istituzione di specifici albi. Dobbiamo renderci conto che, circa questo aspetto degli albi e degli ordini, ormai la nostra società assiste ad una loro deformata proliferazione, sempre più crescente. Al punto in cui siamo giunti, ci rimane solo di costituire un albo degli « stupidi », un albo, questo, che risulterebbe assai corposo e nel quale potrei anch'io appartenervi, per il solo fatto di credere ancora in certi valori. Se è vero, quindi, che esiste un numero ormai notevolissimo di albi, a tutti i livelli, è altrettanto vero che la struttura e l'organizzazione è sempre la stessa. Analogo discorso può farsi per l'aspetto relativo alla deontologia professionale, direttamente o indirettamente collegata alla questione degli albi e degli ordini.

In altre parole, le esperienze che, in questo campo, possiamo riportare, non sono certo delle migliori. La tendenza in atto, poi, è di una ulteriore accentuazione di questo fenomeno. Citerò, al riguardo, tanto per fare un esempio, quello relativo alla costituzione dell'albo dei pianificatori urbanistici (con riferimento, evidentemente, a quegli aspetti di tale materia all'esame della nostra Commissione). A tale riguardo, la Commissione giustizia ha avuto occasione di consultare un comitato di studio costituito presso il Ministero e di ascoltare un magistrato che ci ha informato su tanti aspetti della questione sopra richiamata. È inutile, probabilmente, che mi dilunghi ancora sull'argomento; d'altra parte, tutti sappiamo che lo stesso Dante non poteva vivere a Firenze se non si fosse iscritto alla Corporazione degli speciali.

C'è tuttavia un argomento che desidero richiamare perché su questo penso di avere una vasta esperienza: mi riferisco al problema relativo alle scuole degli assi-



stenti sociali. Dopo aver lungamente insistito per una migliore organizzazione e formazione professionale, sappiamo ora che molti istituti e scuole stanno chiudendo. L'operato degli assistenti sociali evidenzia un aspetto della complessa problematica al nostro esame, a cui ritengo non si possa sfuggire, in considerazione proprio della delicatezza delle loro prestazioni e del rischio che talvolta corrono per la peculiarità del servizio. Ciò detto, non ritengo di avere motivi validi per oppormi a quella che è stata una proposta della collega Garavaglia, allorché ha affermato l'opportunità di procedere a delle *hearings*, a patto che su tale proposta ci si esprima positivamente in sede di comitato ristretto.

DANILO POGGIOLINI. Desidero intervenire, in sede di discussione sulle linee generali, per sottolineare come il problema fondamentale che si pone nell'esaminare le proposte di legge riguardanti l'ordinamento della professione dello psicologo concerne la regolamentazione e l'esercizio della psicoterapia. Qual è la situazione in cui si trova attualmente la psicoterapia? Molto confusa. I medici pensano, a tale riguardo, che le cure per i loro pazienti debbano essere affidate sempre ad un medico, quale che sia il tipo di malattia e di intervento terapeutico da adottare. A tale riguardo, spesso la magistratura ha pronunciato delle condanne nei confronti di scuole ed istituti per l'esercizio abusivo della professione medica.

D'altra parte, la laurea in psicologia, la rilevante « esplosione » numerica degli psicologi ha creato una massa di professionisti che ritenevano e ritengono di avere il diritto di esercitare legittimamente la psicoterapia.

Questo è il quadro di insieme della situazione nel settore e delle cose che possono essere dette sul piano scientifico, storico ed evolutivo della psicoterapia.

Un altro aspetto meritevole di attenta riflessione riguarda la psicoanalisi e il suo esercizio, un argomento al quale non si fa riferimento in alcuna delle proposte di legge abbinata al nostro esame. Si tratta

di una materia che è prepotentemente venuta alla ribalta dopo specifici interventi da parte di psicoanalisti, che hanno avuto modo di formulare numerose osservazioni e considerazioni sul provvedimento di legge riguardante l'ordinamento della professione di psicologo.

Devo dire, allora, che la situazione è questa: molti psicologi non sanno bene quale sia il limite del loro campo di attività; per una professione così importante, che può occuparsi di varie materie — penso ad esempio alle selezioni attitudinali nel mondo del lavoro — il campo di attività non è ancora ben definito. Non vorrei apparire in contrasto con il mio amico Cifarelli, ma la necessità della creazione di un albo è stata sollecitata dagli stessi professionisti interessati. Il collega Cifarelli è stato presidente dell'ordine degli avvocati, io sono da quindici anni presidente dei medici di Torino e vicepresidente nazionale di questo ordine, che è uno dei più antichi: credo che la professione medica, e non solo questa, senza un ordine professionale che ne tutela la deontologia sarebbe in grosse difficoltà, e questo non per i medici ma per gli assistiti.

Stabilendo un albo si vuole, intanto, fare in modo che la professione conosca i propri limiti, sia sotto il controllo dello Stato, si dia delle regole in termini deontologici e si disciplini dall'interno. Soprattutto, e questo è il punto principale, gli psicologi devono sapere che l'esercizio della loro professione esclude la psicoterapia. Per essere iscritti all'albo devono sottoporsi all'esame di Stato — come è sempre richiesto per l'iscrizione ad un albo — e possono fare tante cose ma deve essere chiaramente stabilito chi possa essere anche psicoterapeuta. Affrontando questo aspetto mi sono posto il problema della necessità di superare anche dal punto di vista legislativo il concetto, già superato nella pratica, che solo il medico possa essere psicoterapeuta, così come ritengono i medici. All'interno degli stessi ordini interessati è stata affermata la necessità di superare un simile concetto: il laureato in medicina e chirurgia non è in grado

di fare lo psicoterapeuta, non ha la preparazione necessaria, così come non ha la preparazione necessaria il laureato in psicologia; va dunque affermato che per svolgere l'attività di psicoterapeuta sia i laureati in medicina sia i laureati in psicologia debbono seguire dei corsi particolari, lunghi ed importanti, di formazione poiché si tratta di una attività molto delicata.

Nella proposta di legge di cui sono primo firmatario vi è, inoltre, qualcosa che non compare nelle altre: si stabilisce che per adire ai corsi che abilitano alla psicoterapia non bisogna essere necessariamente laureati in medicina o in psicologia ma si possono anche avere lauree in discipline umanistiche; ciò proprio in considerazione del fatto che grandi ed illustri psicoanalisti e psicoterapeuti non sono laureati né in medicina né in psicologia, bensì alcuni in filosofia altri in lettere. Vorrei raccomandare all'attenzione dei colleghi di prendere in considerazione questa nostra proposta che nasce non tanto dalla preoccupazione di escludere dal diritto di esercitare qualche grande maestro della psicoanalisi, quanto dalla considerazione che si tratta di un campo molto particolare e che abbisogna di una formazione pluriennale, che può essere affrontata e conseguita anche da chi abbia un titolo di studio diverso dalla laurea in medicina e chirurgia o in psicologia.

Dico subito che a mio avviso il problema di come garantire i cittadini e lo Stato rispetto alla preparazione degli psicoterapeuti non è risolto né dalla proposta di legge già approvata dal Senato né dalla mia e questo è dimostrato anche dalle reazioni degli interessati. Inoltre a questo è connesso anche il problema della psicoanalisi, che è certo un campo della psicoterapia ma un campo particolare che non abbiamo affatto preso in considerazione.

Nelle varie proposte di legge, ad esempio in quella dell'onorevole Armellini ed altri così come nella nostra, viene preso in considerazione il *training* e tutto il processo di formazione sino a quello che può essere definito diploma per evitare che si arrivi ad

una psicoterapia « selvaggia »; infatti la critica spesso mossa è che in Italia si trova sempre il modo di dare un « pezzo di carta » a tutti. Si afferma, dunque, che la formazione psicoterapeutica deve essere garantita da scuole a livello universitario o da scuole private riconosciute dall'università, anche se mi rendo conto che poi è difficile arrivare ad una loro individuazione — difatti decine di scuole, con una documentazione amplissima, hanno cercato di dimostrare la loro idoneità.

Accanto ai problemi di ordine pratico ci sono poi quelli di ordine scientifico. Da parte dei cultori della psicoterapia e della psicoanalisi vengono svolte considerazioni anche suggestive: si afferma che, se si vuole che sia l'università a stabilire quali siano le scuole serie, l'università si atterrà ai canoni tradizionali mentre il campo della psicoterapia è amplissimo a livello metodologico; si rileva come nuovi metodi di terapia in quanto tali potrebbero non essere riconosciuti, in tal modo frenando nel nostro paese lo sviluppo scientifico e la ricerca in questo campo; si dice che probabilmente al tempo di Freud l'università non sarebbe arrivata al riconoscimento ufficiale di una scuola freudiana e questa non avrebbe potuto conferire titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Si tratta, ripeto, di considerazioni suggestive ed indubbiamente il problema deve essere affrontato anche a prescindere dal provvedimento di cui ci stiamo occupando. Probabilmente bisognerà pervenire ad uno stralcio della disciplina della psicoterapia, non già per abbandonare a sé stesso questo settore, bensì per approfondirne in un contesto più appropriato le linee normative. Rilevo, per inciso, che lo stesso ordine dei medici ha un ordinamento ormai vecchio e superato, per cui presto bisognerà mettere ordine in questa materia e regolamentarla, magari pensando ad una legge quadro per tutti gli ordini professionali. Raccomando ai colleghi della Commissione giustizia di affrontare abbastanza celermente questo problema.

Vorrei dissipare un dubbio che può sorgere dalla lettura della nostra proposta di legge. La richiesta che prima di iniziare il trattamento psicoterapeutico il paziente venga sottoposto a visita medica potrebbe far pensare ad una subordinazione dello psicoterapista al medico; in realtà non vi è alcuna subordinazione e tale richiesta trae origine dalla constatazione che spesso alcuni disturbi di carattere psicologico hanno la loro origine in malattie organiche, mentre, secondo la nostra proposta di legge, lo psicologo può anche essere laureato in discipline umanistiche, che non prevedono certo la conoscenza della patologia umana. Una simile previsione è dunque a tutela del cittadino e tende ad evitare che siano trattate come malattie soltanto psicologiche malattie che sono, invece, a base organica. Non si configura alcuna subordinazione anche perché il parere del medico non è assolutamente vincolante e lo psicologo lo terrà nel conto che ritiene più opportuno al momento di svolgere il trattamento psicoterapeutico.

Non si tratta di subordinazione, ma di una stretta correlazione professionale tra due profili che riguardano la stessa persona: quello organico e fisico da un lato, quello — strettamente connesso — psicologico dall'altro. Poiché il laureato in psicologia, in filosofia o in letteratura — il quale pure abbia acquisito un'ampia preparazione in campo psicologico — non ha conoscenza degli aspetti della vita fisiologica, lo Stato nel momento in cui interviene deve invitare il cittadino a rivolgersi in primo luogo al medico di fiducia e quindi allo psicologo.

Per quanto riguarda la psicoanalisi, si prospettano due possibilità: affrontare in fretta, e sostanzialmente ignorare, il problema, lasciando l'attuale riferimento normativo alla psicoterapia (e quindi un margine d'intervento) oppure affrontare seriamente tale aspetto, il che significa probabilmente non giungere all'approvazione del provvedimento entro questa legislatura.

GIANFRANCO SPADACCIA. Si potrebbero, attraverso la presentazione di un emen-

damento molto semplice, sopprimere le parole « comprese quelle analitiche ».

DANILO POGGIOLINI. Concludendo, al di là delle perplessità e delle riflessioni espresse, raccomando alle due Commissioni di giungere comunque nel modo migliore alla conclusione dell'iter legislativo. La materia, infatti, deve essere disciplinata per i motivi cui facevo all'inizio riferimento: molti laureati in psicologia non si sottraggono alla tentazione di svolgere della psicoterapia, determinando con assoluta certezza gravi danni alla salute mentale. Al di là del riordino generale degli ordini professionali, occorre offrire ai professionisti la possibilità di autoregolamentare la loro attività, fissando regole deontologiche, volte alla tutela della loro dignità, che consentano un intervento nei confronti di quanti non agiscono in conformità delle regole stesse.

Come legislatori dobbiamo stabilire che i laureati in psicologia non possono praticare psicoterapia, se non dopo una seria preparazione da definire. Il punto centrale è dato dal rapporto tra università e scuole private, nei cui confronti occorre evitare il fenomeno del « diploma selvaggio » di psicoterapia.

Tuttavia, non possiamo spaventarci di fronte alla complessità della materia rinviandone la trattazione. Nel comitato ristretto dovremo lavorare molto ed al suo interno sarà indispensabile procedere ad una serie di audizioni, onde sentire i rappresentanti delle professioni e disciplinare infine la materia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---